

R.G. n. [REDACTED]

SENT. N. [REDACTED]

R. G. [REDACTED]

CRON. [REDACTED]

REP. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli - [REDACTED] - Civile [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale con oggetto :
restituzione dell'indebitato

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Croce Rossa in Arenella n. 4 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi
Piscitelli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A., P.I. 02875460244, in persona del l.r.p.t.,
elettivamente domiciliata in Napoli alla [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura notarile allegata in atti

CONVENUTA

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., già Milano Assicurazioni S.p.a., già Sasa
Assicurazioni S.p.a., in persona del l.r.p.t., con sede legale in Bologna alla via
Stalingrado n. 45

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva, innanzi
al Giudice di Pace di Napoli, il l.r.p.t. della Apulia Prontoprestito S.p.a., affinché,
fosse condannata al pagamento, in suo favore, a titolo di rimborso, dei costi
indebitamente percepiti e trattenuti, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto
[REDACTED], stipulato il [REDACTED], nonché, al risarcimento degli ulteriori danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma complessiva di €

[Handwritten signature]

Avv. Pier Luigi Piscitelli - www.studiolegalepiscitelli-napoli.com

1.000,00 , oltre interessi e rivalutazione , con vittoria di spese competenze di lite , in attribuzione al procuratore anticipatario.

La Apulia Prontoprestito S.p.a. , si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza , in fatto ed in diritto , di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti , chiedendone il rigetto, vinte le spese.

La convenuta, previa autorizzazione ,proponendo azione di regresso e/o manleva , provvedeva alla chiamata in causa della Unipolsai Assicurazioni S.p.a. , che non si costituiva .

Prodotta documentazione, precisate le conclusioni di cui in epigrafe ,la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 27.2.2019 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda , poiché, risulta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 Legge n. 28/2010, non andato a buon fine , per la mancata adesione della controparte.

Ancora in via preliminare , va dichiarata la contumacia della Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Milano Assicurazioni , già Sasa Assicurazioni S.p.a..

La legittimazione delle parti , intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, emerge per *tabulas*, verificato che , il contratto allegato in copia, n. [REDACTED] risulta stipulato, il [REDACTED] , tra [REDACTED] e la Fast Financial "quale mandataria procuratrice di Apulia Prontoprestito S.p.a." .

Rilevato che, tale stipula prevedeva , oltre alle commissioni finanziarie , un premio assicurativo a garanzia del prestito, si evidenzia che , le somme versate dall'odierna attrice , a titolo di commissioni di intermediazione, all'agente nonché, quelle relative al premio assicurativo, sono state corrisposte alla mandataria , in forza del contratto che la lega , inscindibilmente, alla mandante , attuale convenuta, che non può essere considerata una mera "custode" della prima , dunque , estranea al rapporto di finanziamento (ABF di Napoli n. 2176/2014) .

D'altra parte, sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, accessorio rispetto al negozio che intende garantire. (ABF di Napoli n. 12/2017; n. 6167/2014)

La norma introdotta dall'art. 22 comma 15 *quater* del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 17/221 , non è idonea a suffragare la dedotta carenza di legittimazione passiva,

[Handwritten signature]

che, a fronte di negozi collegati, permane a carico del finanziatore, che assume su di sé la concorrente responsabilità di restituire il dovuto.

Ne consegue che, il mutuatario è da considerarsi soggetto estraneo al rapporto tra mutuante e agente e tra mutuante e compagnia di assicurazioni.

Nel merito, la domanda di rimborso azionata dall'attore nei confronti della convenuta, è fondata solo in parte, dunque, va accolta parzialmente.

Dalla certificazione allegata in atti, emerge che, l'istante stipulava con la convenuta il contratto di finanziamento n. [REDACTED], per l'importo complessivo di € 26.880,00, da rimborsare, mediante cessione *pro solvendo*, con n. 120 quote da € 224,00 ciascuna della retribuzione.

La stipula, prevedeva, tra gli altri costi, "*spese di istruttoria*" per € 300,00, "*commissioni finanziarie*" per € 960,96, "*commissioni accessorie*", per € 1.940,58, e premi assicurativi per "*rischio vita*", per € 204,83, e "*rischio impiego*" per € 851,18. Parimenti pacifico, oltre che, documentato è che, allo scadere della 101^a rata di rimborso, il mutuatario, estingueva anticipatamente, il rapporto contrattuale.

La Apulia Prontoprestito S.p.a., con la missiva del 15.11.2016, allegata in copia, conteggiava in complessivi € 4.301,48 la somma dovuta a saldo, dall'istante, nonché, in € 26,36, l'importo dovuto per il: "*riscio quota recurring non maturata*".

L'Unipolsai Assicurazioni S.p.a., provvedeva ad inviare all'attore assegni, per l'importo complessivo di € 68,95, a titolo di rimborso del premio assicurativo non maturato.

Il giudizio che ci occupa, concerne la richiesta di restituzione degli oneri anticipati dall'attore, per la quota parte non goduti, tenuto conto degli importi di € 26,26 ed € 68,95, già oggetto di rimborso, nella fase stragiudiziale.

L'istante, considerate le rate complessive del finanziamento, 120, e quelle effettivamente pagate, 101, prima dell'estinzione anticipata, con la citazione introduttiva, ha richiesto la restituzione dei indebitamente trattenuti.

La convenuta, sostanzialmente, contesta la rimborsabilità dei costi non maturati, richiamando le disposizioni contrattuali, art. 8, che, prevedendo la possibilità di estinzione anticipata del finanziamento, esclude la rimborsabilità degli importi richiesti. Invero, tale clausola contrattuale, va dichiarata nulla, per violazione dell'art. 33 del D. Lgs 206/2005, risultando vessatoria, poiché prevede la non rimborsabilità dei costi

relativi alle commissioni dovute , ai costi di intermediazione , ai costi assicurativi e alle spese bancarie.

Le disposizioni richiamate , pur quando approvate ex artt. 1341 e 1342 c.c. , ponendo a carico dell'aderente alla stipula condizioni gravose, concernenti pagamenti , previsti per scadenze che non si realizzeranno , per l'estinzione anticipata della stipula, generando squilibrio a danno del consumatore, secondo il disposto dell'art. 33 D.Lgs 206/2005, devono essere dichiarate nulle, per quanto stabilito dal successivo art. 36 del decreto richiamato.

L'art. 125 comma 2° T.U.B. , ante riforma del 2010 , prevedeva che, la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dalla stipula, senza alcuna penalità , spettava , unicamente, al consumatore , senza possibilità di patto contrario.

Tale disposizione, poi, statuiva , in maniera incontrovertibile, il diritto per il consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento , pur in mancanza delle disposizioni secondarie del CICR, considerato che , il criterio di equità imposto , rende la previsione autonomamente eseguibile.

La più recente disciplina ,art. 125 *sexies* T.U.B. , sostanzialmente , ricognitiva della precedente, ha stabilito che, il consumatore può rimborsare, anticipatamente , in tutto o in parte , in qualsiasi momento , l'importo al finanziatore , ottenendo una riduzione del costo totale , pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

D'altra parte , indipendentemente dalla disciplina vigente al momento della stipula , 2008 , e in quello della risoluzione del contratto , 2016, è sempre imposto al mutuante , in caso di anticipata estinzione , di acquisire i costi incassati in anticipo , nella sola misura delle quote già maturate ..

L'operatività immediata del diritto all'equo rimborso dei costi di finanziamento, si evince anche dalla nota della Banca d'Italia del 10.11.2009 , che ha precisato che , per evitare la mancata conoscenza del diritto al rimborso , in caso di estinzione anticipata , occorre riportare nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento, la chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela , specificando , in particolare , le voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo , quali, a titolo esemplificativo, gli interessi dovuti all'ente finanziatore , le spese di gestione ed incasso, le commissioni che costituiscono il ricavo per la prestazione di garanzia "non

riscosso per riscosso", con il consequenziale obbligo, per le banche e gli intermediari finanziari, di ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, allo scopo di ristorare, perlomeno per i contratti in essere, i clienti che abbiano provveduto ad estinguere anticipatamente il contratto. (Tribunale Nocera Inferiore sentenza n. 165/2017).

L'organo di controllo e vigilanza, con la stessa nota, ha chiarito che, per la determinazione in concreto degli importi da restituire, occorre tenere conto delle somme dovute dal cliente, per le prestazioni di cui ha già goduto, distinguendole dagli importi trattenuti dall'intermediario, a titolo di prestazioni non ancora erogate, di cui il cliente non godrà, per l'estinzione anticipata del contratto.

Tale calcolo, peraltro risulta conforme al principio di equità utilizzato dai principali intermediari finanziari, nonché, dalla ABF, che ha chiarito, che, nel caso di opacità delle previsioni contrattuali, ravvisabile nella stipula in esame, il rimborso delle commissioni, dovrà essere commisurato alla residua durata del finanziamento (ABF di Napoli ricorso n. 0967018/13; n. 137999/2012).

Nel caso in esame, analizzando il contratto versato in copia, occorre distinguere, dunque, quali sono i costi da considerarsi *"up front"*, non retrocedibili, che si perfezionano, esaurendosi immediatamente, al momento della stipula, e quali quelli *"recurring"*, rimborsabili, che, al contrario, si perfezionano nel corso del tempo.

Le *"spese di istruttoria"* relative ad attività necessarie all'erogazione del prestito, sono da considerarsi oneri *"up front"*, dunque, non possono essere rimborsate.

Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda relativa alla restituzione dei ratei versati, per l'importo complessivo di € 1.940,58, a titolo di *"commissioni accessorie"*, individuate con la lettera "D", in quanto percepito, nella fase iniziale e per l'espletamento delle attività preliminari alla conclusione del prestito, dall'intermediaria Fast Finacial S.p.a.

In particolare, si evidenzia che, l'art. "5) *Detrazioni operate*" , lettera "D" delle *"condizioni generali"* del *"Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio"*, distingue, con sufficiente chiarezza, quanto dovuto al mediatore creditizio, per l'attività svolta, nella fase iniziale del contratto: *"sino all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente"*, costi, quindi, da considerarsi *"up front"* e non retrocedibili.

Deve, invece essere accolta la domanda, in relazione agli importi richiesti per la parte residua della "commissioni finanziarie" e per i ratei del premio assicurativo "rischio vita" e "rischio impiego", versato e non goduto.

La prima cifra, oltre ad apparire una duplicazione delle altre voci, risulta dovuta, secondo le condizioni contrattuali, a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, individuate con una elencazione generica, che non consente di comprendere l'effettiva natura dei costi pagati, con esplicita e chiara distinzione tra i costi "up front" e quelli "recurring".

Ne consegue che, poiché, risulta documentato che il contratto prevedeva la corresponsione a carico dell'istante, di complessivi € 960,96 per le "commissioni finanziarie" da ripartire su 120 rate, ogni rata ammonta, rispettivamente ad € 8,00 mensili, verificato che, sono state corrisposte 101 rate, per € 808,10 (8,00 x 101), le quote non maturate da restituire sono pari ad € 152,00 (19 x 8,00).

Da tale importo, va detratta la somma di € 26,36, già restituita, in sede di conteggio estintivo, con la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di rimborso per i costi "recurring" relativi alle "commissioni finanziarie", per un totale di € 125,64 (€ 152,00 - 26,36).

Per i costi assicurativi, è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.056,01 (€ 204,83 "rischio vita" ed € 851,18 "rischio impiego"), da ripartire su 120 rate, ognuna ammontante ad € 8,80 mensili, poiché, risultano corrisposte 101 rate, per € 888,80, le quote non maturate da restituire sono pari ad € 167,20 (19 x 8,80), da cui va decurtata la cifra di € 68,95, già ottenuta, per un totale di € 98,25.

In definitiva, dichiarata la nullità della clausola di cui all'art.8, delle condizioni generali di contratto, in accoglimento parziale della domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite per le commissioni finanziarie e per i costi assicurativi, la Apulia Prontoprestito S.p.a., ex art. 2033 c.c., va condannata, a titolo di restituzione dell'indebitato, al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di € 223,89 (125,64 + € 98,25), oltre gli interessi legali, dalla domanda al saldo.

Va rigettata ogni richiesta di risarcimento danni, poiché, l'attore non ha dimostrato che, l'atteggiamento adottato dai convenuti, ha inciso, negativamente, sulla propria sfera patrimoniale, danneggiandola o limitandola.

In merito ai danni esistenziali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26972/08 hanno ritenuto non meritevoli di tutela risarcitoria: *“ i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ognuno conduce ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirlti risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva al diritto di essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”*.

Il Supremo Collegio, ha ribadito che, il danno risarcibile, non risultando ravvisabile in *re ipsa*, neanche nel caso di diritti inviolabili o quando sia previsto espressamente dalla legge, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che non devono consistere in meri disagi o fastidi. (Cass. n. 16133/2014, conforme Cass. 22100/2013; Cass. n. 10527/2011).

Nel caso che ci occupa, l'istante, non provando adeguatamente né l'*an*, né il *quantum*, delle proprie richieste, non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati, non offrendo alcun criterio per la loro determinazione.

In assenza di idoneo riscontro probatorio in merito alle perdite personali verificatisi in conseguenza dell'atteggiamento adottato dalla convenuta, ritenuto che, i disagi patiti non superano la soglia minima di tollerabilità, va rigettata la richiesta di risarcimento avanzata.

Per l'esito complessivo del giudizio, si ritiene equo compensare al 30% le spese processuali, ponendo il pagamento del restante 70%, a carico della convenuta, liquidate, ritenuta non congrua la nota allegata, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito di [REDACTED], che ha dichiarato di averne fatto anticipo, d'ufficio, valutato il valore della controversia, l'attività effettivamente svolta, comprensiva della fase di mediazione, e la reale importanza e complessità delle questioni trattate.

In accoglimento della spiegata domanda di manleva, la chiamata in causa, va condannata, in favore della convenuta, al pagamento dell'importo di € 98,25,

riconosciuto all'attore, a titolo di rimborso dei costi assicurativi non maturati, con compensazione integrale delle spese tra la convenuta e la chiamata in causa, sussistendo i motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c., per la complessità delle questioni che investono il rapporto negoziale intercorrente tra le parti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, [REDACTED] dott. [REDACTED], ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciandosi in ordine alla domanda proposta, così provvede:

- 1) in accoglimento parziale della domanda principale, condanna la Apulia Prontoprestito S.p.a., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED], a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite, dell'importo di € 223,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ;
- 2) compensa per il 30% le spese processuali e condanna la Apulia Prontoprestito S.p.a, in persona del l.r.p.t., , al pagamento del restante 70% ,che liquida in complessivi € [REDACTED] dei quali € [REDACTED] per spese ed € [REDACTED] per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore anticipatorio dell'attore;
- 3) rigetta ogni altra domanda formulata dall'attore nei confronti della convenuta ;
- 4) in accoglimento della domanda di manleva , condanna la Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Milano Assicurazioni S.p.a., già Sasa Assicurazioni S.p.a., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della Apulia Prontoprestito S.p.a. ,in persona del l.r.p.t., della somma di € 98,25, riconosciuta all'attore a titolo di costi assicurativi sostenuti e non maturati, con compensazione integrale delle spese tra la convenuta e la chiamata in causa;
- 5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Napoli

19/6/2018

IL GIUDICE DI PACE
[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANTIERE
Napoli, li.....

IL CANCELLIERE
[REDACTED]